

Epigrafe

Premessa

- 1.** *Registro dei revisori contabili.*
- 2.** *Iscrizione nel registro.*
- 3.** *Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro.*
- 4.** *Esame per l'iscrizione nel registro.*
- 5.** *Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro.*
- 6.** *Iscrizione delle società nel registro.*
- 7.** *Obblighi di comunicazione.*
- 8.** *Onorabilità.*
- 9.** *Cancellazione dal registro.*
- 10.** *Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.*
- 11.** *Prima formazione del registro.*
- 12.** *Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro.*
- 13.** *Corrispettivo dei revisori contabili.*
- 14.** *Regolamento di esecuzione.*
- 15.** *Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione.*

16. *Certificazione del bilancio.*
 17. *Albo speciale delle società di revisione.*
 18. *Onorabilità degli amministratori.*
 19. *Iscrizione nell'albo speciale.*
 20. *Cancellazione dall'albo speciale.*
 21. *Composizione del collegio sindacale.*
 22. *Presidenza del collegio sindacale.*
 23. *Cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco.*
 24. *Sostituzione dei sindaci.*
 25. *Collaboratori del sindaco.*
 26. *Divulgazione di notizie sociali riservate.*
 27. *Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria.*
 28. *Abrogazione e coordinamento.*
 29. *Efficacia di singole disposizioni.*
-

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ⁽¹⁾.

Attuazione della *direttiva 84/253/CEE*, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 agosto 2001, n. 167;*

- *Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 giugno 1997, n. 3376;*

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 7 febbraio 2002, n. 38/E;*

- *Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 settembre 1997, n. 7/920.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'*art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*, recante delega al Governo per l'attuazione della *direttiva n. 84/253/CEE* del Consiglio del 10 aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Registro dei revisori contabili.

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28.

2. Iscrizione nel registro.

1. Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3.

3. Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro.

1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.

4. Esame per l'iscrizione nel registro.

1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- d) controllo della contabilità e dei bilanci;
- e) diritto civile e commerciale;
- f) diritto fallimentare;
- g) diritto tributario;
- h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- i) sistemi di informazione e informatica;
- l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;
- m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.

5. Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro.

1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 13 maggio 1997, n. 132.

6. Iscrizione delle società nel registro.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei

soci costituita da iscritti nel registro;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.

3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136* non è richiesta l'iscrizione nel registro.

7. Obblighi di comunicazione.

1. La sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati al Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nell'art. 6.

2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, il Ministro di grazia e giustizia applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

8. Onorabilità.

1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* o della *legge 31 maggio 1965, n. 575* e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* ⁽⁵⁾;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1.

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-22 dicembre 2006, n. 442 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

9. Cancellazione dal registro.

1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

10. *Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.*

1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato.

11. *Prima formazione del registro.*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ⁽⁶⁾.

2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al 3° comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , è ridotto a 5 anni;

b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ;

e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ⁽⁷⁾.

3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12, R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548 , o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14.

(6) Il registro dei revisori contabili è stato formato con D.M. 12 aprile 1995 (Gazz. Uff. 21 aprile 1995, n. 31-bis - Quarta serie speciale).

(7) L'art. 12-ter, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, ha fissato i termini di cui all'art. 11, comma 2, al 31 gennaio 1993.

12. Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro.

1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

a) le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della *legge 23 novembre 1939, n. 1966* ;

b) le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'*art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531* , e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione ⁽⁸⁾.

2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.

(8) L'*art. 12-ter, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*, ha fissato i termini di cui all'art. 12, comma 1, al 31 gennaio 1993.

13. Corrispettivo dei revisori contabili.

1. Salvo quanto previsto dall'*art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136* , i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'*art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400* .

14. Regolamento di esecuzione.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia ⁽⁹⁾.

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali ⁽¹⁰⁾.

(9) Vedi, anche, il *D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99*.

(10) Per il regolamento, vedi il *D.P.R. 21 gennaio 1997, n. 23*.

15. Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione.

1. ... ⁽¹¹⁾.

2. ... ⁽¹²⁾.

(11) Sostituisce i *commi 6 e 7 dell'art. 2, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136*.

(12) Sostituisce il *comma 9 dell'art. 2, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136*.

16. Certificazione del bilancio.

1. ... ⁽¹³⁾.

(13) Sostituisce il *comma 2 dell'art. 4, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.*

17. Albo speciale delle società di revisione.

1. ... ⁽¹⁴⁾.

2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

a) abbiano superato l'esame già previsto dall'*art. 13, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;*

b) essendo iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno tre anni.

(14) Sostituisce l'*art. 8, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.*

18. Onorabilità degli amministratori.

1. ... ⁽¹⁵⁾.

(15) Aggiunge l'art. 8-bis al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

19. *Iscrizione nell'albo speciale.*

1. ... ⁽¹⁶⁾.

(16) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

(giurisprudenza di legittimità)

20. *Cancellazione dall'albo speciale.*

1. ... ⁽¹⁷⁾.

(17) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

21. *Composizione del collegio sindacale.*

1. ... ⁽¹⁸⁾.

(18) Sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 2397 del codice civile.

22. Presidenza del collegio sindacale.

1. ... ⁽¹⁹⁾.

(19) Sostituisce l'art. 2398 del codice civile.

(giurisprudenza di legittimità)

23. Cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco.

1. ... ⁽²⁰⁾.

(20) Sostituisce l'art. 2399 del codice civile.

24. Sostituzione dei sindaci.

1. ... ⁽²¹⁾.

(21) Sostituisce l'art. 2401 del codice civile.

25. Collaboratori del sindaco.

1. ... ⁽²²⁾.

(22) Inserisce l'articolo 2403-*bis* del codice civile.

26. Divulgazione di notizie sociali riservate.

1. ... ⁽²³⁾.

(23) Sostituisce l'art. 2622 del codice civile.

27. Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria.

1. Coloro che alla data di inizio di efficacia dell'articolo 21 del presente decreto fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ancorché non iscritti nel registro dei revisori contabili.

28. Abrogazione e coordinamento.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli *articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228* e l'*art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136* .

2. Dalla data della prima pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1, sono abrogati il *regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548* , ed i rimanenti articoli del *regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228* .

3. I richiami contenuti nella legge ai «revisori ufficiali dei conti», e al «ruolo dei revisori ufficiali dei conti», si intendono riferiti rispettivamente ai «revisori contabili» e al «registro dei revisori contabili».

4. Restano ferme le disposizioni della *legge 23 novembre 1939, n. 1966* , in particolare per tutto quanto riguarda le attività demandate dalla legge alle società fiduciarie e di revisione, anche se non iscritte nel registro previsto dall'art. 1.

29. Efficacia di singole disposizioni.

1. Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1.
